



DAL RESOCONTO VERBALE DELLE COMMISSIONI RIUNITE
II (GIUSTIZIA) e VI (FINANZE)
Seduta di giovedì 23 ottobre 2008

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 ottobre 2008. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità.

Atto n. 22.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore per la II Commissione, rileva come il provvedimento in esame contiene talune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia e, segnatamente, gli articoli 6, 7, 8 e 9. L'articolo 6 disciplina il sequestro delle somme di denaro che si trasferiscono o che si tentano di trasferire in violazione dell'articolo 3. Quest'ultima disposizione determina infatti le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione di movimenti transfrontalieri di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro, individuando nell'Agenzia delle dogane l'autorità deputata alla ricezione della dichiarazione. Il comma 1 prevede che, in caso di violazione delle norme sull'obbligo di dichiarazione, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, venga sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza. Nell'effettuare il sequestro, si deve dare priorità alle banconote e alle monete aventi corso legale; nei casi di mancanza o incapienza di queste, la priorità deve essere data agli strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. In base al comma 2, il sequestro è eseguito nel limite del 40 per cento dell'importo in eccedenza rispetto al limite dei 10.000 euro. Il denaro contante sequestrato serve a garantire - con preferenza su ogni altro credito - il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione degli obblighi di comunicazione. Il comma 3 prevede la disapplicazione del limite del 40 per cento della parte eccedente i 10.000 euro qualora: a) l'oggetto



del sequestro sia indivisibile; *b*) l'autore dei fatti accertati non sia conosciuto; *c*) per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulti agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. Secondo il comma 4, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite del 40 per cento sono restituite agli aventi diritto. Il comma 5 prevede che contro il sequestro gli interessati possano proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione, con ordinanza motivata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione. In base al comma 6, l'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese. Il comma 7 prevede che il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisca al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 7 introduce la possibilità di ricorrere all'oblazione immediatamente o entro dieci giorni dalla contestazione del mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione. In base al comma 1, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione, effettuando un pagamento in misura ridotta, pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato - al momento della contestazione - all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza. In alternativa, il pagamento può essere effettuato al Ministero dell'economia e delle finanze - entro dieci giorni dalla contestazione - con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza devono inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, la prova dell'avvenuto versamento. Il comma 3 prevede che il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Invece, qualora il pagamento avvenga entro dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento. Il comma 4 rimette la determinazione delle modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e previo parere dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, si applicano le modalità vigenti. Sarebbe opportuno specificare le vigenti modalità di versamento. Il comma 5 esclude il pagamento in misura ridotta qualora: *a*) l'importo del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro superi i 250.000 euro; *b*) il soggetto cui è stata contestata la violazione



si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. In base al comma 6, in mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. In questo caso, le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e - in caso di irrogazione della sanzione amministrativa - sono imputate a titolo di sanzione. L'articolo 8 disciplina l'attività istruttoria del procedimento attivabile qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione non si sia avvalso della facoltà oblatoria. Come rilevato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento riproduce il procedimento amministrativo vigente, con significative modifiche, tra le quali si segnala la soppressione della fase istruttoria già svolta dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e la conseguente concentrazione di tali attività dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 1, chi non si avvale della facoltà di oblazione prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. Il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Secondo il comma 3, il predetto decreto deve essere emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (ossia entro 180 giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'atto di contestazione). L'amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta (comma 4). In base al comma 5, in caso di richiesta di audizione o in caso di richiesta di valutazioni tecniche il termine di cui al comma 3 è prorogato di 60 giorni. La mancata emanazione nel termine indicato del decreto ministeriale di fissazione della somma dovuta e di ingiunzione del pagamento, comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate (comma 6). Il comma 7 prevede che contro il decreto possa essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 8 prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. L'articolo 9 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione. In base al comma 1, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10.000 euro. In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 300 euro. Evidenzia quindi, come, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, il provvedimento appaia indivisibile e non vi siano particolare rilievi da sollevare.